

Milano, 16 gennaio 2020

L'eredità digitale tra GDPR e Codice Privacy

Viviamo da anni nell'era digitale: Amazon, eBay, Instagram, LinkedIn, Twitter e Facebook, Pinterest, Outlook, e diversi altri siti web e provider fanno parte della nostra quotidianità. Ma cosa succede al nostro "IO" digitale a seguito della nostra scomparsa?

Il tema del passaggio ereditario riguardante i dati digitali prodotti dalle nostre attività online è complesso.

La tendenza è quella di distinguere le attività online in:

- a) rapporti intrattenuti con il provider (società che gestisce il sito), tipicamente contrattuali, finalizzati all'acquisto di beni o servizi (si pensi ad Amazon, eBay, Netflix, il sito del nostro istituto di credito di fiducia, ecc.). Trattandosi di veri e propri contratti le posizioni di cui era titolare il defunto si trasmettono agli eredi affinché possano essere messi nelle condizioni di gestire i dati personali del defunto.
- b) rapporti che si intrattengono con Internet Service Provider (ovvero piattaforme pure e semplici) che offrono servizi di social network (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, ecc.);
- c) utilizzo di servizi di posta elettronica (provider di posta elettronica), connotati da funzione prettamente comunicativa legata allo scambio di messaggi e di inoltro di file.

Per queste ultime due categorie – trattandosi di dati digitali tipicamente personali – ci si interroga sul loro futuro. Le problematiche sono molteplici. Innanzitutto, le difficoltà nell'applicare le norme di diritto civile in materia successoria oltre all'assenza di regole che disciplinano un accesso eventuale degli eredi ai dati in possesso del provider di social network.

Occorre quindi esaminare, di volta in volta, se le condizioni generali di utilizzo del servizio contengano disposizioni ad hoc (si pensi a Facebook che, seppur non offra l'accesso ai dati personali del defunto nemmeno agli eredi, consente di creare un profilo

commemorativo, o di scegliere chi debba gestire il profilo alla morte).

Ecco quindi che in queste tipologie di rapporti, non è corretto parlare di successione giuridica, perché non vi è nulla di patrimoniale che deve passare a seguito della morte di qualcun altro, bensì si parla di "diritto di accesso ai dati personali da parte degli eredi", ossia un procedimento particolare mediante il quale gli eredi possono decidere di accedere o eliminare i dati personali prodotti online dal defunto.

Laddove questo accesso agli eredi fosse negato dal social network, ecco che l'unica via percorribile sarebbe quella legale al fine di ottenere il recupero, l'accesso o la distruzione dei dati personali riguardanti il defunto.

Per comprendere meglio chi siano i soggetti che detengono questo diritto occorre analizzare il GDPR ed il Codice di Tutela della Privacy italiano.

Il primo non è di grande aiuto poiché al considerando n. 27 afferma che "tale regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute", rimettendo agli stati membri la possibilità di disciplina.

A tal proposito il nostro Codice Privacy afferma – all'art. 2-terdecies – che "i diritti riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione".

Ecco dunque, che la norma sembra riconoscere non tanto agli eredi in senso giuridico, quanto più ai familiari, quel diritto all'accesso ai dati del defunto per potere in qualche modo gestirli dopo la sua morte.

In conclusione, possiamo dire che nel caso di rapporti instaurati tra un soggetto poi defunto e un provider di social network o di posta elettronica nessuna logica

ereditaria entra in gioco; piuttosto, entra in gioco l'interesse sempre più rilevante alla tutela della privacy, e nello specifico, la tutela all'accesso, amministrazione e rimozione dei dati personali in capo ai familiari del defunto, secondo una logica intima, che gli consente di tutelare l'immagine del parente defunto.

Laddove sia ravvisabile un elemento di patrimonialità nel rapporto, allora l'applicazione analogica della normativa in materia successoria appare pressoché pacifica.

Quanto finora esposto tuttavia non sempre risponde alla complessità della realtà digitale che è in continua evoluzione. Infatti, oggi si stanno diffondendo piattaforme come LinkedIn – social network professionale con cui si creano relazioni finalizzate a dare vita a vere e proprie reti di referenze – ove, seppur trattandosi di rapporti con provider di social network, sembra innegabile ravvisare un qualche elemento di patrimonialità.

Che ne sarà dunque di questi dati? Rientreranno nell'ipotesi della mera tutela della privacy, o si riconoscerà l'applicazione delle norme sulle successioni e dunque la possibilità per un soggetto di disporne a causa di morte?

I dubbi interpretativi non ci consentono di fornire una risposta esaustiva.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: news@slsavvocati.com

La presente newsletter è destinata a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale.